



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai signori:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. dr.ssa Anna Carla Catalano | Presidente |
| 2. dr. Edoardo Cilenti | Consigliere |
| 3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio all'udienza del 25 novembre 2019 ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 3833/2017 R.G. lavoro vertente

TRA

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente p.t. – anche per conto della S.C.C.I. s.p.a. - rappresentato e difeso come da procura generale alle liti dall'Avv. Luca Cuzzupoli e con lo stesso domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55

=Appellante

E

PISCITELLI GIUSEPPINA rapp.ta e difesa dall'avv. Daniela Di Nuzzo presso il cui studio elettivamente domicilia in Maddaloni via Colle Puoti n. 39

= Appellata

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato presso il Tribunale di S. Maria C.V. in funzione di giudice del lavoro la ricorrente, odierna appellante in epigrafe indicata, propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2012 00024371 35 000 notificato



il 9.8.2012 con il quale l'INPS le aveva richiesto il pagamento di euro 18.422,84 a titolo di contributi dovuti Gestione agricola-lavoratori autonomi per il periodo 1.1.2005-30.4.2010

Costituitosi l'INPS, con sentenza n. 2809 del 22.11.2017 il Giudice accolse il ricorso.

Avverso tale decisione l'INPS ha proposto tempestivo appello con ricorso depositato presso questa Corte in data 15.12.2017 osservando che il primo giudice aveva erroneamente valutato il materiale istruttorio. Ha concluso per l'accoglimento del gravame con riforma della gravata sentenza e vittoria di spese.

Si è costituita in giudizio la parte appellata che ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.

All'udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

L'appello è fondato.

Osserva il Collegio che ai fini della decisione della presente controversia occorre prendere in considerazione le condizioni in presenza delle quali chi attende alla coltivazione della terra al di fuori di rapporti di lavoro subordinato viene assoggettato all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nell'estendere la detta assicurazione a coltivatori diretti, mezzadri e coloni (art. 1), stabiliva all'art. 2 "Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative".

Successivamente la legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) ha introdotto una disciplina più restrittiva ed ha disposto: a) "È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia



per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitudine nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1 della legge 22 novembre 1954, numero 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito". b) "Sono esclusi i coltivatori diretti.....per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue".

Come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. un. 1999/616; 2000/8508; 2003/9208) varie sono, dunque, le condizioni richieste dalla legge perché possa concretarsi, ai fini dell'obbligo contributivo e del correlativo godimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali, la figura del "coltivatore diretto": 1) innanzitutto deve ricorrere la diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o il diretto e abituale allevamento e governo del bestiame (art. 2 legge 26 ottobre 1957 n. 1047), dovendosi intendere concretizzato il requisito della abitudine nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, legge 9 gennaio 1963 n. 9, "quando i soggetti.....si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività"; e dovendosi ritenere attività prevalente, ai sensi del terzo comma del testè citato art. 2, quella che impegni il coltivatore diretto "per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per "esso" la maggior fonte di reddito"; 2) in secondo luogo occorre che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame (art. 2 cit., 1 comma); 3) la lavorazione del fondo, infine, deve richiedere un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue (art. 3 della stessa legge n. 9 del 1963). Il limite di 104 giornate lavorative viene considerato con



riferimento al fondo, mentre per quanto attiene alla posizione del singolo lavoratore il diritto all'assicurazione viene ricollegato al diverso presupposto che l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito (cfr. Cass. 2000/8508).

La presente controversia trae origine dalla relazione ispettiva stilata all'esito di accertamento del 1^a.10.2010: la ricorrente, su istanza, era stata iscritta quale imprenditore agricolo professionale a decorrere dal 1^a.5.2010. Di conseguenza l'INPS ha condotto delle verifiche dalle quali era emerso che la stessa era iscritta alla CCIAA di Caserta nella sezione speciale imprese agricole sin dal 19.3.1999 e che i relativi fondi, coltivati a tabacco e ortaggi, necessitano di 250 giornate di lavoro annuo; che dalle dichiarazioni dei redditi risultano proventi da attività agricola ante maggio 2010 (sebbene le assunzioni di manodopera siano successive a tale data e non risulti precedentemente l'affidamento dei fondi a terzi). All'esito ha dunque ritenuto che la ricorrente si fosse occupata personalmente, in via prevalente ed abituale, della conduzione dei terreni in questione.

In primo grado la lavoratrice aveva fatto opposizione avverso l'avviso di addebito notificato il 9.8.2012, all'esito del predetto accertamento in virtù del quale l'INPS le aveva contestato lo svolgimento di attività di coltivatore diretto in località Cervino, con imposizione contributiva dal 1^a.1.2005 al 30.4.2010 per complessivi euro 18.422,84 per la Gestione agricola-Lavoratori autonomi.

Dalla lettura dell'atto introduttivo di primo grado risulta che la ricorrente considerava pacifico lo svolgimento di attività nei terreni in Cervino (tale essendo la sede dell'azienda agricola); soltanto in prima udienza la stessa ha svolto deduzioni sulla mancata individuazione dei terreni nell'atto ispettivo: esse sono tardive e non incidono su un fatto già acquisito al giudizio, in assenza di tempestiva contestazione.

La ricorrente aveva dedotto che l'attività principale svolta nel periodo in contestazione era solo quella di lavoratrice agricola subordinata, senza nulla specificare in merito a tale rapporto (datore di lavoro, luogo di svolgimento della prestazione, giorni ed orari, redditi percepiti); generica infatti è la successiva



affermazione del regolare versamento di contributi da parte dei “suoi datori di lavoro”. Non aveva contestato la proprietà di un appezzamento di terreno, evidenziandone solo - a propria difesa - la modesta estensione (17 a= 1700 mq) e dolendosi dell'accertamento INPS in quanto fondato soltanto su elementi indiziari.

Considerato dunque che gli elementi addotti dagli ispettori non sono stati contestati nella loro veridicità ma solo per l'insufficienza ai fini probatori, appare corretta la decisione del primo Giudice che non ha ammesso l'istruttoria sia pur per diversa ragione (in parte per la genericità, in parte per la necessità di prova documentale).

Procedendo dunque ad una valutazione degli indici rivelatori evidenziati dall'INPS anche nell'atto di appello, la Corte ritiene - in difformità con le conclusioni del Tribunale - che il quadro conforti la tesi dell'attività di coltivatore diretto da parte della Piscitelli.

Gli elementi probatori acquisiti sono concordanti; in difetto di prova dell'attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di altro datore di lavoro in agricoltura, considerata la titolarità dei terreni per i quali la ricorrente era già iscritta alla CCIAA nonché l'assenza di allegazione e prova in merito alla inerenza della coltivazione dei propri terreni ad esigenze familiari, non può che condividersi l'impugnazione dell'Istituto. Del resto non risulta neppure l'allegazione della assunzione di braccianti agricoli per la cura dei fondi di proprietà.

La lavoratrice, su istanza, è passata nella sezione imprenditori agricoli, di modo che appare verosimile che la stessa - già iscritta alla CCIAA e non avendo affittato i fondi a terzi - si sia occupata direttamente delle colture, stante anche la pacifica assenza di altra manodopera nel periodo in contestazione. Del resto, come evidenziato dall'INPS, la differenza tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo risiede proprio nella possibilità, per il secondo, di assumere braccianti dipendenti. A ciò si aggiunge il dato fiscale, ricavato dalle dichiarazioni dei redditi, indicativo di un volume d'affari non modesto. In assenza di allegazioni puntuali in merito all'attività di lavoratrice agricola subordinata, che del tutto genericamente la ricorrente sostiene di aver svolto in via esclusiva nel periodo in contestazione, deve ritenersi che gli elementi addotti dall'INPS (plurimi indizi tratti da fonti



documentali, tutte concordanti) forniscano una adeguata prova della pretesa contributiva, conducendo dunque al rigetto del ricorso della PISCITELLI.

Infine la censura relativa al vizio di notifica è del tutto generica (non essendo specificato quale sia il profilo di invalidità dell'atto, prodotto in copia dalla ricorrente) e quella di genericità dell'avviso di addebito è infondata in quanto l'atto contiene una sintetica descrizione dell'oggetto (relativo a contributi accertati come dovuti alla Gestione agricola – lavoratori autonomi) con richiamo delle motivazioni desumibili dal dettaglio addebiti allegato alla missiva. Peraltro è incontestata la ricezione del precedente avviso bonario e dell'atto di accertamento.

L'appello va respinto.

Le spese del doppio grado possono essere compensate per la natura interpretativa della questione ed il diverso esito dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di PISCITELLI GIUSEPPINA;

compensa le spese del doppio grado.

Così deciso in Napoli il 25 novembre 2019

Il consigliere estensore

Il Presidente

